

BVGer D-4981/2019 vom 24. Juni 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4981_2019

FR: TAF D-4981/2019 du 24 juin 2019

IT: TAF D-4981/2019 del 24 giugno 2019

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1.1

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.2

Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAasi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 1.3

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA.

E. 1.4

La domanda di revisione, è un rimedio giuridico straordinario, che costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie decisa dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303).

E. 1.5

L'istante è particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale D-3390/2019 del 17 luglio 2019 e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, lo stesso, è legittimato a presentare una domanda di revisione.

E. 1.6

Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai sensi dell'art. 127 LTF.

E. 2.1

Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, se uno dei motivi di revisione esaustivi enunciati agli art. 121 - 123 LTF è invocato. In altri termini, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non risulta invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3455/2019 del 9 luglio 2019 con riferimenti citati). Al contrario, la revisione non permette la correzione di un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. Elisabeth Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887 seg. ad art. 123) o di far valere mezzi di prova che avrebbero potuto essere prodotti in precedenza (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.1, cfr. anche sentenza del Tribunale D-3455/2019). Inoltre, la domanda di revisione deve rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 124 LTF.

E. 2.2

Nella presente disamina, con la domanda del 26 settembre 2019 l'istante ha allegato due certificati medici in lingua straniera e senza traduzioni, che attesterebbero della situazione medica dei suoi genitori (sub doc. 1 e doc. 2); la sentenza della Sezione 1 del Tribunale (...) di B._____ datata (...) (sub doc. 4), nonché la dichiarazione di rilascio su presentazione di garante o su cauzione del (...) del Tribunale (...) di B._____ del (...) (sub doc. 3). Tali documenti gli sarebbero pervenuti dal suo Paese d'origine il (...) agosto 2019 e quindi successivamente alla sentenza del Tribunale. Seguendo tale dichiarazione, tali documenti sarebbero dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.

E. 2.3

Giusta l'art. 124 lett. d LTF, la domanda di revisione deve essere presentata, per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. Per quanto concerne i certificati medici inoltrati dall'insorgente e non tradotti (cfr. sub doc. 1 e 2), gli stessi - da informazioni assunte dal Tribunale - portano la data del (...) ([...] calendario persiano; cfr. sub doc. 1) rispettivamente del (...) ([...] nel calendario persiano; cfr. sub doc. 2) e risultano quindi precedenti alla sentenza del Tribunale D-3390/2019 del 17 luglio 2019. Invece, la dichiarazione di rilascio di cui al documento 3, porta la data d'emissione del (...), mentre che il documento 4 la data del (...). Pertanto, anche questi ultimi, risultano antecedenti la sentenza del Tribunale di cui l'istante ne chiede la revisione. Tuttavia, non è dato a sapere con certezza quando tale documentazione sarebbe venuta a conoscenza del ricorrente, essendo che d'un canto dalle sue dichiarazioni parrebbe che egli avesse appreso della loro esistenza durante la procedura ordinaria (cfr. atto n. [...] -48/2; scritto del 16 ottobre 2019 dell'istante, pag. 2: "Già durante la procedura di asilo ed in seguito durante la procedura di ricorso, l'istante si era premurato di fare del suo meglio per ottenere dei mezzi di prova a suffragio della sua domanda di asilo. Aveva pertanto contattato l'avvocato della sua famiglia in Iran, chiedendogli di procurarsi gli atti relativi al suo rilascio su cauzione ed alla sua condanna. [...]"), e d'altro canto che egli ne sia venuto in possesso poco prima dell'invio

alla SEM della medesima documentazione pervenuta il (...) agosto 2019 (cfr. atto n. [...] -48/2; cfr. domanda di revisione, p.to 5, pag. 2). Per quanto attiene i referti medici dei genitori, la loro situazione valetudinaria era già nota all'istante nel corso della procedura ordinaria (cfr. atto n. [...] -22/25, D16 seg., pag. 3 e D36, pag. 5), e pertanto gli stessi, facendo prova di un po' di diligenza ed ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, sarebbero potuti e dovuti essere presentati dall'interessato già durante la medesima (cfr. anche: Yves Donzallaz, *Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire*, 2008, n. 4725 seg., pag. 1704 seg., ad art. 124). Gli stessi mezzi di prova risultano quindi inoltrati tardivamente ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, e non si entrerà pertanto nel merito degli stessi. Concernente invece gli altri due mezzi di prova presentati (cfr. sub doc. 3 e doc. 4), può risultare verosimile che l'interessato ne sia venuto a conoscenza soltanto tempo dopo la loro emissione e che gli siano stati infine recapitati solamente nell'agosto del 2019. Alla luce di tali elementi, v'è quindi da concludere che, per quanto concerne i mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4, la domanda di revisione presentata il 26 settembre 2019, risulta adempiere il termine di 90 giorni prescritto ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF. Per il che, occorre entrare nel merito della domanda di revisione dell'istante.

E. 3.1

Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata in materia di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

E. 3.2

Il motivo di revisione inerente fatti scoperti successivamente comprende d'un canto, che gli stessi si siano svolti prima del termine della procedura ricorsuale, ovvero che siano dei cosiddetti pseudo-nova. D'altro canto, risulta necessario ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che l'interessato non fosse a conoscenza dei fatti allegati nella procedura precedente, ovvero sino alla data della sentenza, e che pertanto non potesse prevalersene durante la medesima. Risultano quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza con la dovuta diligenza nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., cifra 5.47; Yves Donzallaz, op. cit., n. 4699 segg., pag. 1693 seg. e n. 4706 segg., pag. 1695 segg.; sentenza del Tribunale D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2). I fatti nuovi devono essere importanti e decisivi, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi rilevanti che giustifichino la revisione, oppure dei fatti già noti nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del ricorrente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, il richiedente dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva soltanto all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). L'evenienza di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF che una parte che chiede la revisione

non potesse allegare i fatti o depositare i mezzi di prova già nella precedente procedura, è da ammettere in modo restrittivo. Invero, il motivo di revisione di cui alla disposizione precitata, non permette la correzione di omissioni effettuate dalla parte nell'istruttoria precedente (cfr. Elisabeth Escher, op. cit., n. 8, pag. 1888 ad art. 123).

E. 4.1

Nella sua domanda di revisione e negli scritti successivi del 1° ottobre 2019 e del 16 ottobre 2019, l'istante ha asserito - in rapporto ai mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4 - che durante la procedura precedente avrebbe sottolineato di temere seriamente una grave condanna nei suoi confronti per i fatti da lui commessi, nonché di aver informato la SEM di essere stato incarcerato ed in seguito rilasciato grazie ad una garanzia. Tali sue asserzioni, in assenza di mezzi di prova, non sarebbero però state ritenute verosimili. La documentazione presentata dovrebbe quindi essere in grado di dimostrare che i timori espressi dall'istante nel corso della procedura ordinaria, risultano essere reali, concreti ed attuali, ed a condurre pertanto al riconoscimento della qualità di rifugiato del medesimo ed alla concessione dell'asilo in Svizzera.

E. 4.2

In primo luogo, per quanto riguarda le circostanze che l'interessato abbia subito un'incarcerazione e sia stato in seguito rilasciato su garanzia, come pure in merito all'effettiva apertura di un procedimento penale nei confronti del medesimo, rispettivamente che egli sia stato condannato, non risultano essere verosimili. Vi sono invero fondati motivi di ritenere che tali allegazioni siano fondate su dei mezzi di prova falsi o falsificati. Dapprima, non risulta chiaro come tali mezzi di prova siano pervenuti all'istante. Invero, se dapprima egli ha dichiarato di aver ricevuto i documenti di cui al doc. 3 e doc. 4 direttamente dall'Iran, procurati dall'avvocato di famiglia, prima di trasmetterli alla SEM (cfr. atto n. [...]48/2), tuttavia nella risposta al quesito specifico posto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° ottobre 2019 circa le modalità di ottenimento dei mezzi di prova presentati, l'istante ha dichiarato che la spedizione, ove erano contenuti i documenti, sarebbe stata inviata tramite corriere da un suo parente, e direttamente indirizzata e recapitata alla SEM, che avrebbe in seguito provveduto a sequestrare i medesimi ex art. 10 LA si (cfr. scritto del 16 ottobre 2019 dell'istante, pag. 2). Oltre a tale discrepanza, si evidenzia come la busta che conteneva la documentazione presentata e recapitata di cui agli atti allegata con la domanda di revisione (sub doc. 5), non ha apposto alcun timbro postale, numero di tracciamento dell'invio, francobollo, come neppure non presenta il mittente, elementi che potrebbero attestarne l'effettiva provenienza. La produzione di tale documentazione con la domanda di revisione, appare inoltre completamente contraria alle dichiarazioni dell'interessato rilasciate nel corso della procedura ordinaria. Invero egli, interrogato specificatamente in merito nel corso dell'audizione dell'(...) - fra l'altro risulta perlomeno sorprendente che la sentenza presentata di cui al doc. 4 porti la data del giorno precedente l'audizione -, ha negato che ci fosse una denuncia formale nei suoi confronti, come pure ha categoricamente affermato che egli non potesse ottenere dei mezzi di prova relativi alla sua detenzione ed al suo arresto (cfr. atto n. [...]22/25, D156 seg., pag. 18), nonché che le autorità iraniane si siano interessate a lui in qualche modo, in quanto dei casi di spionaggio sarebbero soltanto i servizi segreti iraniani competenti (cfr. atto n. [...]22/25, D183, pag. 20). Tali allegazioni dell'interessato, risultano però in modo evidente incongruenti con d'un canto la produzione dei mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4, malgrado ne avesse negato in precedenza l'esistenza, e d'altro canto con lo stesso contenuto

dei documenti precitati, che dimostrerebbero invece sia dell'apertura di un procedimento penale a suo carico, sia che le autorità iraniane statali si siano occupate del suo caso. Inoltre, secondo il contenuto della sentenza della Sezione 1 del Tribunale (...) di B._____ del (...), l'istante sarebbe stato varie volte invitato a comparire dinnanzi al Tribunale, circostanze che non sono state in nessun modo menzionate dall'interessato nella precedente procedura, malgrado fosse in contatto con la madre in Iran (cfr. atto n. [...] -22/25, D15, pag. 3) nonché presumibilmente già con un avvocato in Iran, tramite il quale sarebbe riuscito ad ottenere i documenti presentati (cfr. atto n. [...] -48/2). Riguardo quest'ultima circostanza, l'istante aveva invece negato nella procedura ordinaria che i servizi segreti iraniani, per lui gli unici coinvolti nel suo arresto, detenzione e liberazione (cfr. atto n. [...] -22/25, D36 segg., pag. 5 segg.), lo avessero cercato dopo aver appreso del suo espatrio dal Paese d'origine (cfr. atto n. [...] -22/25, D180 seg., pag. 20 e D190, pag. 21), ciò che risulta contrario al procedimento penale che sarebbe stato aperto invece nei suoi confronti dalle autorità ed agli ordini di comparizione che sarebbero dovuti essere recapitati presso il suo domicilio, secondo quanto descritto nel doc. 4 presentato. Infine, quanto dichiarato dall'istante nel corso dell'audizione sul diritto di essere sentito in merito ai mezzi di prova consegnati alla SEM, circa la motivazione per la quale egli avrebbe fatto giungere soltanto il (...) agosto 2019 la documentazione sottoposta, non è riscontrabile nelle asserzioni da lui rilasciate in precedenza (cfr. atto n. [...] -48/2). Durante tale audizione, egli ha invero asserito che avrebbe già riferito nella procedura precedente come fosse difficile far giungere dei documenti dall'Iran, ed altresì che suo zio avrebbe fermato le sue pratiche, costringendolo per questo a dare mandato ad un avvocato (cfr. atto n. [...] -48/2). A differenza di quanto sostenuto dal medesimo, durante l'audizione sui motivi d'asilo, ha invece negato di possedere ulteriori documenti o mezzi probatori che volesse depositare (cfr. atto n. [...] -22/25, D3, pag. 2), come pure che ve ne fossero inerenti alla sua detenzione o al suo arresto (cfr. atto n. [...] -22/25, D156 seg., pag. 18). Inoltre nella precitata audizione, non vi è alcun accenno al fatto che lo zio dell'interessato avrebbe intrapreso delle azioni ostruttive nei suoi confronti. Alla luce delle suesposte considerazioni, vi è modo di dubitare seriamente dell'originalità ed autenticità dei mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4 presentati con la domanda di revisione. In tale contesto, la documentazione precitata e le allegazioni contenute in merito nella domanda di revisione non risultano pertanto atte a modificare il giudizio riguardo all'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo espresso dal Tribunale nella sua sentenza D-3390/2019 del 17 luglio 2019, come pure circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. I mezzi di prova presentati, non sono quindi da ritenere come rilevanti dal profilo di una revisione della sentenza precitata.

E. 5.1

Da ultimo, con lo scritto del 1° ottobre 2019, l'istante ha prodotto un rapporto medico datato (...) (cfr. sub doc. 6), che attesta dello stato di salute psicologico del medesimo e della sua presa in carico il (...) da parte del (...), come pure dell'impostazione di una terapia farmacologica e della segnalazione per una sua presa in carico psicoterapeutica da parte del medesimo (...). Sia il nuovo mezzo di prova precitato che le circostanze relative alla sua situazione valetudinaria descritte nel medesimo, sono relativi ad un periodo posteriore alla sentenza D-3390/2019 del 17 luglio 2019 resa dal Tribunale. Le allegazioni inerenti lo stato di salute contenute nello scritto del 1° ottobre 2019 dell'interessato, come pure il relativo mezzo di prova, non possono quindi essere fatti valere rispettivamente allegato in una procedura di revisione, ma sono eventualmente da presentare alla SEM nell'ambito di un

riesame (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13).

E. 5.2

Riguardo lo stato di salute dell'istante sopra evidenziato, il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante, per la trattazione quale riesame di tale motivo (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).

E. 6

Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precede, i mezzi di prova inoltrati con la domanda del 26 settembre 2019 non giustificano una revisione della sentenza del Tribunale D-3390/2019. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione deve essere respinta.

E. 7

Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate con decisione incidentale del 1° ottobre 2019 sono revocate.

E. 8

Avendo il Tribunale statuito nel merito dell'istanza di revisione, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

E. 9.1

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole - come si rileva dai considerandi precedenti -, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ex art. 65 cpv. 1 PA, è respinta.

E. 9.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.